



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato n. 1 alla Deliberazione n. _____

Linee guida per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa della Regione Sardegna per l'anno scolastico 2021/2022.

1. Premessa

L'emergenza sanitaria da Covid -19 ci ha imposto di adattarci a nuovi modelli di lavoro, di studio di rapporti sociali modificando notevolmente le regole della convivenza sociale.

Non vi è dubbio che, in questo particolare momento che stiamo vivendo, il diritto alla salute sia prioritario rispetto agli altri diritti civili costituzionalmente garantiti, tuttavia la "compressione" degli stessi, necessaria in questo periodo emergenziale, deve comunque trovare un punto equilibrio con gli altri diritti fondamentali per il benessere della società civile, quali sono il diritto all'istruzione e il diritto all'educazione.

La "scuola" ha sempre rivestito un ruolo sociale fondamentale all'interno della realtà della nostra Regione soprattutto in questo particolare contesto derivante dall'emergenza epidemiologica.

E' fondamentale ricordare il grande sforzo organizzativo posto in essere da tutti i soggetti istituzionali che ruotano attorno al mondo della scuola e il grande impegno dimostrato dagli Enti locali e dalle stesse Autonomie scolastiche per l'avvio in piena sicurezza dell'anno scolastico.

Questa emergenza sanitaria ha evidenziato ancora di più l'esigenza di intervenire nel mondo della scuola attraverso investimenti, non temporanei e collegati alle difficoltà del momento, ma strutturali, che permettano di considerare la scuola quale base sociale fondamentale per la società civile.

In questa premessa doverosa si inseriscono le difficoltà connesse all'organizzazione della rete scolastica da parte dei territori in particolare strettamente collegate alla complessità di trovare un costante equilibrio tra le esigenze locali e la definizione di una rete scolastica correttamente parametrata sulla base dei parametri nazionali che, come sappiamo, sono avulsi dalla nostra realtà regionale.

Come noto, le Autonomie scolastiche che non rispettano i parametri vigenti (600 alunni che scendono a 400 in particolari situazioni quali i comuni montani e nelle piccole isole) non potranno vedersi assegnato un dirigente scolastico e un direttore dei servizi generali amministrativi (DSGA) con tutte le conseguenti difficoltà amministrative e di gestione che ne derivano.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In questo mutato scenario il ruolo del Dirigente acquista una notevole importanza per coordinare e favorire le attività di carattere gestionali- organizzative e le attività strettamente connesse alla didattica.

Per tale ragione vista l'importanza di un presidio dirigenziale stabile, si ritiene che la questione del dimensionamento in questo particolare momento emergenziale, ma non solo, debba sottratta dall'aspetto strettamente economico collegato alla spending review (in particolare per le spese per i Dirigenti e DSGA) e ricollegata alla necessità che in ogni istituto scolastico (anche sottodimensionato) debba essere sempre garantita la presenza di un Dirigente Scolastico in grado di presidiare quotidianamente le attività che vi si svolgono a garanzia della salute e della sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

Sul punto, si ricorda che alla data odierna non è stato ancora adottato l'Accordo di cui al D.L. n. 104 del 12 settembre 2013¹, infatti pur essendo stati avviati i lavori di concertazione a livello nazionale, a causa anche dell'attuale emergenza non è stato possibile concludere un accordo definitivo in merito pertanto, purtroppo, continuano ad applicarsi i parametri vincoli previsti dalle disposizioni dei commi 5 e 5 bis dell'art. 19 della Legge n. 111/2011².

La Regione Sardegna aveva peraltro già rappresentato, in sede di predisposizione della bozza di accordo, la propria ferma posizione volta ad ottenere il riconoscimento dell'applicazione di parametri maggiormente in linea con la realtà regionale per superare le citate difficoltà nel processo di definizione della rete scolastica sarda ingenerate dagli attuali parametri.

Peraltro la problematica dei vincoli esistenti per l'assegnazione dei Dirigenti è stata affrontata dalle Regioni anche in seno all'approvazione del Piano scuola, approvato con Ordinanza Ministeriale n. 39 il 26 giugno u.s. a seguito del parere rilasciato in sede di Conferenza delle regioni.

Le Regioni, infatti, nell'esprimere il parere sul Piano avevano posto come condizioni pregiudiziali, tra le altre, la necessità di prevedere ulteriori risorse di organico docente e ATA e di garantire per l'anno scolastico 2020-2021 almeno lo stesso numero di autonomie scolastiche (con dirigenti e DSGA) dell'anno scolastico 2019/2020.

¹ L'art. 12 del D.L. 104/2013 ha disposto che i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche alle quali può, essere assegnato un dirigente scolastico e un direttore dei servizi generali e amministrativi devono essere definiti con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università, e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata; ha, altresì previsto che le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo e che fino al termine dell'a.s. nel corso del quale tale accordo sarà, adottato, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 19, co. 5 e 5-bis, del D.L. 98/2011.

² I commi 5 e 5 bis dell'art. 19 della Legge n. 111/2011 stabiliscono il numero minimo di alunni per Autonomia scolastica pari a 600 (o 400 nei Comuni per cui è prevista l'applicabilità della deroga) al fine di ottenere l'assegnazione di un Dirigente scolastico (DS) e di un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) a tempo indeterminato.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In considerazione dell'importanza delle questioni pregiudiziali poste, con una nota della IX Commissione della Conferenza delle Regioni (Istruzione, lavoro, innovazione e ricerca) alla quale partecipa anche la Sardegna nella persona dell'Assessore della Pubblica Istruzione, le Regioni hanno ribadito alla Ministra dell'Istruzione la forte preoccupazione derivante dall'esigenza, in condizioni di emergenza, che tutte le scuole potessero avvalersi delle figure apicali di riferimento sia nelle fasi precedenti all'avvio che durante l'anno scolastico, per garantire agli studenti e al personale una continuità gestionale assolutamente necessaria.

Il tema è stato condiviso con il Ministero competente numerose volte in diversi incontri con la IX Commissione, nelle quali quest'ultima ha sollecitato un celere intervento normativo che ad oggi non risulta ancora adottato.

Pertanto, pur restando vivo l'impegno da parte della Regione nel rappresentare nelle sedi competenti la propria ferma posizione volta ad ottenere parametri maggiormente in linea con la nostra realtà, ad oggi, continuano ad applicarsi i parametri normativi vigenti con le conseguenti attivazioni delle reggenze.

Per quanto sopra rappresentato, la Regione riconoscendo il ruolo fondamentale della "scuola" per le Comunità e consapevole delle difficoltà rappresentate dai territori, anche a seguito dell'incontro interistituzionale tenutosi in data 4 novembre u.s., per l'anno scolastico 2021/2022 non intende apportare modifiche rilevanti alla rete scolastica sarda in particolare per quanto riguarda il mantenimento dei punti di erogazione del servizio attualmente esistenti³.

Tuttavia, proprio alla luce dell'emergenza sanitaria si ritiene doveroso ricordare agli Enti coinvolti nella procedura di dimensionamento il ruolo fondamentale che un presidio dirigenziale stabile può offrire ai nostri territori in particolare per garantire agli studenti e al personale una continuità gestionale assolutamente necessaria.

Attualmente dai dati forniti dall'Ufficio scolastico regionale risultano sottodimensionate 26 Autonomie scolastiche e di queste ben 9 risultano ubicate in Comuni non montani e alcune addirittura in Comuni capoluoghi di Provincia. In alcuni casi peraltro, alcune Autonomie sottodimensionate, facenti parte del medesimo grado di scuola, risultano ubicate nello stesso Comune o comunque in comuni vicini con distanze chilometriche irrisorie.

Per tale ragione si invitano gli Enti interessati a valutare la convenienza e l'opportunità nel proseguire nel non avvalersi di una Dirigenza stabile considerando quindi la possibilità di porre in essere tutte le azioni necessarie per conseguire una rete scolastica efficiente e correttamente parametrata.

³ Per punti di erogazione del servizio scolastico si intendono i plessi di scuola dell'infanzia, i plessi di scuola primaria, le sezioni staccate di scuola secondaria di primo grado, sezioni staccate e sezioni annesse o aggregate di istruzione secondaria superiore.



Sul punto si ricorda inoltre che, nel caso di meri accorpamenti “amministrativi” di Autonomie scolastiche sottodimensionate non si avrebbe alcuna soppressione di punto di erogazione del servizio (salvo diversa volontà degli EE.LL), e gli studenti quindi non dovrebbero recarsi in altro Comune per frequentare le lezioni (salvo diversa volontà degli Enti locali).

Le presenti Linee guida sono quindi volte a fornire indirizzi funzionali alla definizione della rete scolastica, col fine di assicurare la presenza del Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, e, quindi garantire una maggiore funzionalità organizzativa senza contemplare la soppressione di alcun punto di erogazione del servizio.

Di seguito si rappresenta l’assetto organizzativo della rete scolastica attualmente esistente:

Tabella 1. Tabella riepilogativa Autonomie Scolastiche (dati ODD 2020/2021)

PROV	Direzioni Didattiche	Scuole Sec I grado	Istituti Comprensivi	C.P.I.A	I.I.S	LICEI	Istituti tecnici	Istituti Professional	Convitti	Istituti Globali	TOTALI
Città Metropolitana	8	4	28	1	8	10	3	3	1	0	66
SUD SARDEGNA	1	0	36	1	11	3	2	2	0	3	59
ORISTANO	0	0	16	1	5	1	1	0	0	0	24
NUORO	0	0	31	1	8	4	3	1	0	0	48
SASSARI	3	2	43	1	12	9	4	2	1	0	77
SARDEGNA	12	6	154	5	44	27	13	8	2	3	274

2. Criteri per il Piano di programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa e per l’anno scolastico 2021/2022.

Il Piano 2021/2022 sarà realizzato conformemente al contesto territoriale delineato dalla LR 2/2016 inerente il riordino del sistema delle Autonomie locali e dalle successive Deliberazioni GR 23/5 del 20.04.2016 con la quale è stato adottato lo schema di assetto delle Province e dalla Deliberazione GR 57/12 del 25.10.2016 relativa al trasferimento alla Città Metropolitana di Cagliari e alla Provincia 4/20 del Sud Sardegna dei beni immobili, mobili, personale e procedimenti in corso della Provincia di Cagliari. Infatti, a seguito della Legge di bilancio dello Stato 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

145) all'art. 1, c. 796, si è stabilito che "a decorrere dall'a.s. 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale".

Pertanto, per la predisposizione del Piano 2021/2022 si dovrà tener conto esclusivamente del territorio della Città Metropolitana e delle Province attualmente esistenti e non più degli ambiti territoriali costituiti con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna prot. 3479 del 16 marzo 2016.

Per quanto concerne la Città Metropolitana e la Provincia del Sud Sardegna, sono comunque possibili operazioni che riguardano Autonomie ubicate nella Città Metropolitana e nel Sud Sardegna poiché il sistema informativo Ministeriale si riferisce ancora alla ex Provincia di Cagliari. In tal caso è comunque necessario un raccordo espresso tra le due Conferenze provinciali interessate.

2.1 Autonomie scolastiche (primo e secondo ciclo)

Nelle more dell'accordo previsto ai sensi del D.L. n. 104 del 12 settembre 2013, continuano ad applicarsi per l'anno scolastico (A.S.) 2021-2022 le disposizioni dei commi 5 e 5 bis dell'art. 19 della Legge n. 111/2011 come modificato dalla Legge n. 183/2011, art. 4 comma 69, che stabilisce un numero di alunni per Autonomia scolastica, pari a 600 (o 400 nei comuni per cui è prevista l'applicabilità della deroga), al fine di veder riconosciuto il Dirigente Scolastico (DS) e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).

Come sopra evidenziato, il forte decremento della popolazione scolastica⁴ ha fatto sì che il problema delle Autonomie sottodimensionate non riguardi solo le aree interne e i comuni montani, ma inizi ad interessare anche i grandi centri urbani e comuni non montani.

Per tale ragione, consapevoli dell'importanza della presenza di una dirigenza stabile all'interno delle istituzioni scolastiche, si auspica che la Città Metropolitana le Province valutino di avviare un percorso volto individuare e superare, in raccordo con le Autonomie scolastiche e le Amministrazioni comunali interessate, i casi di mancato rispetto di tali parametri **in particolare nel caso di Autonomie sottodimensionate ubicate nel medesimo Comune o in Comuni vicini.**

Per quanto sopra premesso, gli Enti Locali potranno proporre modifiche all'attuale assetto organizzativo della rete scolastica da sottoporre all'approvazione delle Conferenze provinciali in conformità ai seguenti criteri:

⁴ Da un confronto tra i dati sull'organico forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale dal 2018/2019 al 2020/2021 risulta una diminuzione di oltre seimila alunni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- le Autonomie scolastiche dovranno essere composte da un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA, avendo come parametro di riferimento l'organico di fatto relativo all'anno scolastico 2020/2021;
- per le Autonomie scolastiche situate in comuni montani o nelle piccole isole, il numero minimo degli alunni è ridotto a 400; per quanto riguarda l'identificazione dei Comuni montani, si farà riferimento alla nota MIUR prot. n. 8220 del 7.10.2011, che a sua volta prende come riferimento il documento ufficiale "Elenco Ufficiale Comuni di Montagna" (ex L. n. 90/1957);
- non potranno essere proposte nuove Autonomie sottodimensionate rispetto alla situazione della rete scolastica relativa all'anno scolastico 2020/2021;
- sia per il primo che per il secondo ciclo è auspicabile che gli Enti competenti valutino l'opportunità di porre in essere le azioni necessarie per il superamento delle Autonomie sottodimensionate per formare Istituti correttamente parametrati;
- le Autonomie proposte relativamente al primo ciclo di studi dovranno essere improntate al modello dell'Istituto Comprensivo, avere il più possibile una connotazione territoriale ed essere coerenti con l'effettivo percorso di studi scelto dagli studenti (es: nelle città privilegiare il modello dei Comprensivi di quartiere). L'attivazione di nuovi Istituti Comprensivi dovrà avvenire secondo una progressione che privilegi l'accorpamento e la razionalizzazione di circoli didattici e/o scuole secondarie di primo grado attualmente sottodimensionate. In particolare nei Comuni nei quali sono presenti uno o più Istituti Comprensivi e/o Direzioni Didattiche e Scuole secondarie di primo grado, è importante che gli Enti competenti valutino di procedere all'accorpamento di quelli attualmente sottodimensionati per formare Istituti Comprensivi correttamente parametrati (anche eventualmente attraverso accorpamenti con Istituti Comprensivi in sofferenza numerica per formare Istituti Comprensivi correttamente parametrati);
- per entrambi i cicli di studio, in un'ottica di maggiore funzionalità e razionalizzazione della rete scolastica gli Enti interessati potranno sempre valutare anche accorpamenti tra le Autonomie della medesima tipologia in sofferenza numerica⁵ o anche correttamente paramtrate (es. tra due Istituti comprensivi presenti nel medesimo Comune, o due Direzioni didattiche esistenti nell'ipotesi in cui non sia possibile la creazione di Istituti comprensivi oppure nel caso del secondo ciclo tra due Istituti del medesimo ordinamento ove possibile);

⁵ Per sofferenza numerica si intendono numeri vicini alle soglie previste dalle disposizioni dei commi 5 e 5bis dell'art. 19 della Legge n. 111/2011 come modificato dalla Legge n. 183/2011, art. 4 comma 69, che stabilisce un numero di alunni per Autonomia scolastica, pari a 600 (o 400 nei comuni per cui è prevista l'applicabilità della deroga), al fine di veder riconosciuto il Dirigente Scolastico (DS) e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- nel caso in cui si proceda all'aggregazione di due o più Autonomie scolastiche, mantiene l'Autonomia l'Istituzione con il maggior numero di allievi. In caso di accorpamento fra due Autonomie scolastiche deve essere specificata la sede principale della nuova Autonomia e il nome da attribuire alla stessa;
 - previo accordo fra Enti Locali, la sede dell'Autonomia può essere attribuita e/o spostata in Comuni i cui PES presentano un numero di allievi inferiore;
 - le nuove Autonomie dovranno comunque far parte della stessa Provincia o Città Metropolitana;
 - nel caso in di accorpamento di PES a un'Autonomia esistente, la sede dell'Autonomia rimane comunque la medesima, salvo diversa volontà degli Enti Locali;
 - non potranno essere costituiti Istituti omnicomprensivi (istituiti globali).
- La Città Metropolitana e le Province contigue potranno attivare appositi tavoli di confronto.

Considerato l'elevato numero di Autonomie sottodimensionate, nel caso in cui le proposte presentate dalle Conferenze Provinciali si discostino in tutto o in parte dalle disposizioni contenute nelle presenti Linee Guida, si invitano le Conferenze Provinciali a motivare e documentare (es. condizioni di isolamento geografico) le richieste di mantenimento di Autonomie sottodimensionate.

2.2 Punti di erogazione del Servizio (PES)

Per l'anno scolastico 2021/2022 considerata l'emergenza epidemiologica che si sta vivendo la Regione intende non apportare modifiche rilevanti alla rete scolastica esistente in particolare per quanto concerne il mantenimento dei punti di erogazione del servizio attualmente esistenti.

Tuttavia, pur nel quadro dell'emergenza sanitaria attuale, **si ritiene comunque importante richiamare l'attenzione degli Enti locali sull'opportunità di mantenere punti di erogazione con un numero talmente ridotto di alunni, che non consentono il raggiungimento di un adeguato livello di efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio. In particolare si ricorda l'importanza di evitare il formarsi di pluriclassi e ridurre il numero di quelle già esistenti facilitando il più possibile la frequenza degli alunni in gruppi classe omogenei per età al fine di sostenere percorsi didattici volti al raggiungimento di livelli adeguati di apprendimento.**

Sul punto si ricorda che i parametri per la formazione delle classi per i diversi ordini e gradi di scuole è regolamentata dal DPR n. 81/2009 che, tuttavia, vanno correlati alla dotazione organica assegnata annualmente dal M.I.U.R. all'Ufficio Scolastico Regionale.

La definizione dei punti di erogazione del servizio si conformerà ai seguenti criteri:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- i PES di scuola dell'infanzia sono di regola costituiti in presenza di almeno 30 bambini per i PES ordinari e 20 bambini, in deroga, per i PES situati in Comuni montani o piccole isole. È possibile una riduzione dei parametri 30/20 per un ulteriore 10% in presenza di particolari e oggettive situazioni di isolamento geografico, in caso di documentate previsioni di incremento demografico o in altri casi eccezionali debitamente motivati. La Regione, in considerazione dell'importanza di mantenere i bambini nella fascia di età 3-5 anni quanto più possibile vicino alla propria residenza, tutela tutti i PES di scuola dell'infanzia attualmente esistenti, compresi quelli sottodimensionati;
- i PES della scuola primaria sono di regola costituiti in presenza di almeno 50 alunni per i PES ordinari e 30 alunni, in deroga, per i PES situati in Comuni montani o piccole isole. È possibile una riduzione dei parametri 50/30 per un ulteriore 10% in presenza di particolari e oggettive situazioni di isolamento geografico, in caso di documentate previsioni di incremento della popolazione scolastica o in altri casi eccezionali debitamente motivati. Gli Enti Locali valuteranno l'accorpamento degli attuali PES della scuola primaria che non raggiungono i suddetti parametri qualora gli stessi siano composti esclusivamente da pluriclassi. In alternativa all'accorpamento del PES, è facoltà del Comune proporre la chiusura della sola prima classe della scuola primaria facendo iniziare il percorso formativo agli alunni della fascia di età corrispondente alla prima classe di tale ordine di scuola in altro Istituto;
- i PES della scuola secondaria di primo grado sono di regola costituiti in presenza di almeno 45/18 alunni per il PES ordinari e 36 alunni, in deroga, per i PES situati in comuni montani o piccole isole. È possibile una riduzione dei parametri 45/36 per un ulteriore 10% in presenza di particolari e oggettive situazioni di isolamento geografico, in caso di documentate previsioni di incremento della popolazione scolastica o in altri casi eccezionali debitamente motivati. Gli Enti Locali valuteranno l'accorpamento degli attuali PES della scuola secondaria di primo grado che non raggiungono i suddetti parametri qualora negli stessi sia presente una pluriclasse. In alternativa all'accorpamento del PES, è facoltà del Comune proporre la chiusura della sola prima classe della scuola secondaria di I grado facendo iniziare il percorso formativo agli alunni della fascia di età corrispondente alla prima classe di tale ordine di scuola in altro Istituto;
- i PES di scuola secondaria di secondo grado sono di regola costituiti in presenza di almeno 20 alunni per classe con la previsione di un corso quinquennale. È possibile una riduzione di tale parametro per un ulteriore 10% in presenza di particolari situazioni di isolamento geografico, in caso di documentate previsioni di incremento della popolazione scolastica o in altri casi eccezionali debitamente motivati.

Le presenti Linee guida non prevedono la riattivazione dei punti di erogazione soppressi negli anni precedenti. Eventuali richieste da parte delle Conferenze provinciali di nuove attivazioni di punti di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

erogazione del servizio devono essere comunque **adeguatamente e oggettivamente motivate accompagnate da dati sulla popolazione scolastica, sul numero di classi attivabili (non pluriclassi) in base ai parametri normativi vigenti per ciascun grado di scuola interessato, sul mantenimento negli anni delle classi, nonché dall'evidenza di difficoltà oggettive connesse alla frequenza presso altri punti di erogazione del servizio ubicati in altro comune o comunque riferibili a situazioni eccezionali.**

Per le valutazioni di cui sopra si farà riferimento al parametro relativo all'organico di fatto 2020/2021.

3 Offerta Formativa

3.1 Offerta scolastica e formativa di II ciclo

L'offerta formativa relativa al secondo ciclo, deve essere programmata in modo da garantire una adeguata distribuzione sul territorio. A tal fine è necessario che le Conferenze provinciali formulino proposte che tengano conto degli effettivi bacini di utenza, dei punti di accesso ai servizi e della offerta formativa presente nel territorio e nelle Province limitrofe al fine di evitare inutili sovrapposizioni o duplicazioni che determinerebbero la frammentazione delle iscrizioni tra le diverse proposte formative.

La programmazione dell'offerta formativa relativa agli Istituti Tecnici Superiori, agli Iefp e ai Poli Tecnico Territoriali è oggetto di distinti interventi da parte della Regione Sardegna.

3.1.2 Istituzione di nuovi indirizzi

Per l'anno scolastico 2021/2022, considerato l'incremento dell'offerta formativa già autorizzata e attivata negli anni precedenti, le proposte di attivazione di nuovi indirizzi, all'interno dei Piani provinciali, potranno essere presentate unicamente a condizione che il nuovo indirizzo sia proposto in sostituzione di uno già esistente (non silente) che stia andando ad esaurimento all'interno della medesima istituzione scolastica.

E' ammessa una deroga a questa prescrizione solo nel caso in cui l'indirizzo non risulti presente a livello provinciale o comunque nel caso in cui pur risultando attivo in un Comune della stessa Provincia la distanza tra i due Comuni comporti un tempo di percorrenza di norma superiore ai 60 minuti.

Nella richiesta di istituzione di nuovi indirizzi le Conferenze provinciali, inoltre dovranno tener conto:

- del numero e tipologia di indirizzi esistenti a livello di singolo Istituto e del numero degli alunni iscritti per ciascun indirizzo;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- delle tipologie di offerta formativa già presente presso altre Autonomie scolastiche facenti parte della medesima Provincia;
- degli indirizzi non attivati nell'anno 2020/2021 per mancanza di iscrizioni o di un numero di alunni non sufficiente per attivare la classe;
- dell'andamento delle iscrizioni nell'Istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione di un nuovo indirizzo;
- dal bacino di utenza a livello provinciale per le terze classi della scuola secondaria di primo grado;
- degli accordi fra Province/Città Metropolitana interessate, nel caso di localizzazione in aree confinanti;

Le richieste di attivazione di nuovi indirizzi dovranno essere accompagnate dai dati previsionali relativi agli iscritti alla prima classe tali da garantire l'attivazione e il mantenimento dell'indirizzo per tutto il quinquennio⁶.

Inoltre le proposte dei nuovi indirizzi dovranno risultare compatibili con le strutture, le risorse strumentali e le attrezzature esistenti, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l'intero percorso formativo.

Per l'anno scolastico 2021/2022 non saranno ammesse richieste di attivazione di nuove e/o ulteriori sezioni di Liceo Musicale e Coreutico e attivazione di nuove o ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo presso i percorsi di liceo scientifico in quanto si ritiene adeguata l'offerta formativa esistente.

Per quanto concerne l'indirizzo liceale "Classico Europeo" si ricorda che non è stato ancora adottato il regolamento previsto dal comma 2, articolo 3, del D.P.R. n. 89/2010 regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". Si ritiene quindi confermata, in assenza della riorganizzazione regolamentare, la previsione della C.M. 12.10.1993 n. 299 per cui, nel caso venga proposto l'indirizzo "Classico Europeo" la sperimentazione del Liceo Classico Europeo potrà attualmente avvenire solo nell'ambito dei Convitti Nazionali proprio in virtù della sua natura "sperimentale".

Le richieste di attivazione dei nuovi indirizzi formativi, presentate da parte di Istituti Professionali, dovranno tener conto dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (I.e.F.P.) offerti sul territorio regionale.

La Conferenza Provinciale deve garantire la preliminare condivisione delle proposte presentate nel Piano, con le Istituzioni scolastiche di riferimento, con gli Enti locali e con gli altri soggetti partecipanti.

⁶ Sulle soglie per la costituzione delle classi si rinvia alle disposizioni di cui al DPR 81/2009 .



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il verbale di approvazione del Piano dovrà contenere le motivazioni e gli elementi che consentano di verificare l'avvenuta condivisione e la conformità della proposta ai criteri sopra indicati.

Ferme restando le prescrizioni del presente paragrafo, gli indirizzi presentati negli anni precedenti dalle Conferenze provinciali, ma poi non attivati decadono automaticamente, pertanto nel caso in cui si intenda riproporre gli stessi per l'anno scolastico 2021/2022 è necessario reiterare la richiesta in sede di Conferenza provinciale.

Le Conferenze provinciali potranno inoltre valutare, sulla base delle indicazioni delle singole Autonomie scolastiche, l'opportunità di eliminare gli indirizzi "silenti" che nell'arco dell'ultimo biennio non abbiano raccolto iscrizioni sufficienti all'attivazione dei relativi percorsi.

La Regione, nel valutare le proposte pervenute, procederà ad una analisi degli indirizzi già esistenti all'interno dell'Istituto, nell'ambito della Provincia di riferimento e sul territorio regionale. A tal fine si terrà conto del bacino di utenza e dell'andamento delle iscrizioni negli ultimi anni dell'istituto a cui ci si riferisce, al fine di giustificarne l'attivazione.

Si precisa che gli indirizzi per i quali si richiede la sostituzione a partire dall'a.s. 2021/2022 non potranno attivare classi prime, in quanto proseguiranno ad esaurimento delle classi attivate negli anni precedenti.

L'attivazione effettiva dei nuovi indirizzi sarà, in ogni caso subordinata, alla costituzione successiva di almeno una classe prima dimensionata secondo norma.

Per tutte le valutazioni di cui sopra si farà riferimento all'organico di fatto 2020/2021.

3.1.3 Istituzione di nuove articolazioni/opzioni

Per l'anno scolastico 2021/2022, considerato l'incremento dell'offerta formativa già autorizzata e attivata negli anni precedenti, le proposte di attivazione di nuove articolazioni/opzioni all'interno dei Piani provinciali, potranno essere presentate unicamente a condizione che la nuova articolazione/opzione sia proposta in sostituzione di una già esistente (non silente) che stia andando ad esaurimento all'interno della medesima istituzione scolastica.

E' ammessa una deroga a questa prescrizione solo nel caso in cui l'articolazione/opzione non risulti presente a livello provinciale o comunque nel caso in cui pur risultando attiva in un Comune della stessa Provincia la distanza tra i due Comuni comporti un tempo di percorrenza di norma superiore ai 60 minuti.

Nella richiesta di istituzione di nuove articolazioni/opzioni le Conferenze provinciali dovranno tener conto:

- del numero e tipologia di articolazioni/opzioni esistenti a livello di singolo Istituto;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- delle tipologie di offerta formativa (articolazioni/opzioni) già presenti presso altre Autonomie scolastiche facenti parte della medesima Provincia;
- delle articolazioni/opzioni non attivate nell'anno 2020/2021 per mancanza di iscrizioni o di un numero di alunni non sufficiente per attivare la classe;
- dell'andamento delle iscrizioni nell'Istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione di nuove articolazioni ed opzioni;

Nella proposta di attivazione di nuove articolazioni/opzioni le Conferenze provinciali, devono tenere in debita considerazione il numero delle classi seconde attivate nell'anno scolastico 2020/2021 per indirizzo di studio di riferimento, nonché del numero degli alunni riferiti a tali classi, al fine di evitare il fenomeno delle classi articolate.

La Conferenza provinciale deve garantire la preliminare condivisione delle proposte presentate nel Piano, con le Istituzioni scolastiche di riferimento, con gli Enti locali e con gli altri soggetti partecipanti. Il verbale di approvazione del Piano dovrà contenere le motivazioni e gli elementi che consentano di verificare l'avvenuta condivisione e la conformità della proposta ai criteri sopra indicati. Le Conferenze Provinciali dovranno inoltre valutare sulla base delle indicazioni delle singole Autonomie scolastiche, l'opportunità di eliminare le articolazioni/opzioni "silenti" che nell'arco dell'ultimo biennio non abbiano raccolto iscrizioni sufficienti all'attivazione dei relativi percorsi.

Ferme restando le prescrizioni del presente paragrafo, le articolazioni/opzioni presentate negli anni precedenti dalle Conferenze provinciali e poi non attivate decadono automaticamente, pertanto nel caso in cui si intenda riproporre le stesse per l'anno scolastico 2021/2022 è necessario reiterare la richiesta in sede di Conferenza provinciale.

La Regione, nel valutare le proposte pervenute, procederà ad una analisi delle articolazioni/opzioni già esistenti in ogni singolo istituto e nell'ambito della Provincia. Verrà inoltre effettuata un'analisi in considerazione del numero delle classi seconde attivate nell'anno scolastico 2020/2021 per indirizzo di studio di riferimento, nonché del numero degli alunni riferiti a tali classi, al fine di evitare la creazione delle classi articolate.

Si precisa che le articolazioni ed opzioni per le quali si richiede la sostituzione a partire dall'a.s. 2021/2022 non potranno attivare classi terze, in quanto proseguiranno ad esaurimento delle classi attivate negli anni precedenti.

Per tutte le valutazioni di cui sopra si farà riferimento all'organico di fatto 2020/2021.

3.4 Offerta sussidiaria di istruzione e Formazione professionale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Alla luce del nuovo quadro normativo delineato dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e successivi provvedimenti, la definizione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado deve favorire la costituzione di percorsi integrati con l'offerta di formazione professionale.

I percorsi di istruzione professionale di cui al Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2018 e di istruzione e formazione professionale (leFP), destinati in particolare ai minori che hanno appena concluso il primo ciclo di istruzione, sono finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione ai sensi del D.Lgs. 226/2005 e prevedono il rilascio da parte della Regione della qualifica professionale triennale di Operatore, livello 3 EQF e del diploma professionale quadriennale di Tecnico, livello 4 EQF.

La programmazione annuale dell'offerta sussidiaria dei percorsi leFP è di competenza dell'Assessorato del Lavoro e viene definita, sulla base degli elementi indicati nella D.G.R. n. 44/15 del 5.9.2018, collaborazione di concerto con l'Assessorato della Pubblica Istruzione e l'USR, al fine di favorire l'ampliamento, l'integrazione e la differenziazione del piano dell'offerta formativa per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione realizzato dagli I.P. o I.I.S. e dalle Agenzie formative in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, in una logica di prevenzione e contrasto del fenomeno della dispersione scolastica, favorendo e garantendo sul territorio regionale l'organicità dell'offerta dei percorsi di istruzione con qualifiche e diplomi di leFP e di leFP realizzati dalla "Rete regionale delle Scuole professionali".

In attuazione del disposto dell'art. 2 dell'Accordo sottoscritto in data 8 dicembre 2018 tra Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Ufficio Scolastico Regionale, *"al fine di evitare la sovrapposizione dei medesimi o simili percorsi nello stesso ambito territoriale, l'offerta effettiva dei percorsi di istruzione, concludentisi con qualifiche e diplomi di leFP, e percorsi di leFP sarà specificamente inserita nel provvedimento di dimensionamento scolastico-formativo della Regione Sardegna a partire dall'annualità 2020/2021"*, alle presenti linee guida è allegato, per farne parte integrante e sostanziale, un prospetto riepilogativo dei percorsi di lefp attualmente attivi presso gli Istituti professionali predisposto dall'Ufficio Scolastico regionale della Sardegna.

4. Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)

I CPIA, istituiti dall'art. 1, comma 632 della L. 296/2006 e regolati dal DM 25 ottobre 2007, sono costituiti in Autonomie scolastiche; il DPR 263 del 29.10.2012 prevede che i CPIA eroghino percorsi di primo e secondo livello, nonché percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana; i percorsi di secondo livello saranno realizzati dalle istituzioni scolastiche di II grado presso



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica (rimanendo in essi incardinati) individuate nel Piano.

Attualmente sono attivi sul territorio regionale cinque CPIA interprovinciali con sede in Cagliari, Serramanna, Nuoro, Sassari e Oristano.

Per l'anno scolastico 2021/2022 non potranno essere proposti nuovi CPIA.

Ai fini dell'elaborazione del nuovo piano di dimensionamento (A.S. 2021/2022) è opportuno verificare la rete territoriale presso cui l'offerta di istruzione degli adulti è erogata, prevedendo in particolare, ove necessario e in base a locali/strutture disponibili, per la sede centrale, spazi adeguati a ospitare il DS e il personale amministrativo.

In riferimento a quanto previsto dalla Circolare del MIUR n. 36 del 10 aprile 2014, le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche, socioculturali del territorio potrebbero determinare la necessità di procedere, verificata l'effettiva disponibilità delle sedi, ad una definizione dell'articolazione delle stesse finalizzata a garantire una più efficace offerta formativa.

Le Conferenze Provinciali dovranno indicare le sedi ulteriori, precisando l'esatta ubicazione della sede (stabile, indirizzo e numero civico) rispetto a quelle riportate nei Piani precedenti ed eventualmente attivate nel corso dell'anno.

4.1. Corsi di secondo livello per adulti (ex serali)

I corsi di secondo livello (ex serali) sono incardinati nelle scuole secondarie di II grado.

Nella proposta di offerta formativa delle sezioni serali, potranno essere proposti indirizzi, articolazioni/opzioni conformi a quanto già attivato nei corsi diurni.

L'attivazione di indirizzi/articolazioni/opzioni relativi alle sezioni serali per l'anno scolastico 2021/2022 dovrà essere richiesta indicando il codice meccanografico dell'Istituzione di riferimento e della singola sede nella quale si vuole attivare l'indirizzo/articolazione/opzione, nonché la denominazione esatta dell'indirizzo/articolazione/opzione che si vuole attivare.

5. Ruoli, procedura e tempistica per la definizione del piano di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'a.s. 2021/2022.

La Regione è il soggetto responsabile dell'emanazione delle Linee Guida e della redazione del Piano di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2021/2022 sulla base dei Piani provinciali, approvati in sede di Conferenza, tenuto conto dell'esigenza di un loro raccordo e coordinamento per armonizzare in particolar modo l'offerta formativa ed equilibrare le diverse istanze territoriali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa e della rete scolastica, acquista un ruolo fondamentale la sinergia e responsabilità degli EELL competenti, nonché la partecipazione delle parti economiche e sociali coinvolte nel rafforzare il ruolo del partenariato istituzionale, al fine di creare un'offerta formativa che rispecchi le reali esigenze e gli sbocchi occupazionali del territorio.

La "bozza delle Linee guida" è oggetto di confronto tra i diversi soggetti coinvolti nella procedura di dimensionamento scolastico. Il tavolo di confronto interistituzionale è presieduto e convocato dall'Assessore regionale della Pubblica Istruzione o da un suo delegato e allo stesso partecipano:

- Assessore alla Pubblica Istruzione di ciascuna Amministrazione provinciale/Città metropolitana o un suo delegato;
- Presidente dell'ANCI Sardegna o un suo delegato;
- Direttore Generale della Pubblica Istruzione dell'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport o suo delegato;
- Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna o un suo delegato con un ruolo consultivo.

Può essere coinvolta nel confronto interistituzionale anche la Direzione generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale in considerazione del nuovo quadro normativo delineato dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, avente ad oggetto la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nonché il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107, del Regolamento approvato con Decreto n. 92 del 24.5.2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Le Organizzazioni sindacali e le Associazioni di categoria, in qualità di *stakeholder*, possono partecipare al tavolo di confronto interistituzionale con funzioni consultive per quanto concerne la programmazione dell'offerta formativa.

La Città Metropolitana e le Province convocano le Conferenze provinciali, sono responsabili dei Piani provinciali di cui al DPR 233 del 1998, definiscono in maniera autonoma gli ambiti funzionali per le procedure programmatiche provinciali, all'interno delle quali eventualmente organizzare pre-conferenze territoriali sovra comunali, nel rispetto della normativa vigente derivante dell'emergenza sanitaria in corso.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, c. 796, per l'anno scolastico 2021/2022⁷ non si terrà conto degli ambiti territoriali costituiti con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna prot. 3479 del 16 marzo 2016.

Il Piano 2021/2022 sarà realizzato conformemente al contesto territoriale delineato dalla LR 2/2016, pertanto, le Conferenze provinciali dovranno essere convocate sulla base dell'assetto territoriale definito dall'allegato alla Delib.G.R. n. 23/5 del 20.4.2016⁸.

Per quanto riguarda i PES ubicati in Province differenti rispetto a quelle dell'Autonomia scolastica di riferimento si raccomanda alle Conferenze provinciali di operare in raccordo tra le stesse attraverso il coinvolgimento degli Enti locali interessati e delle Autonomie scolastiche di riferimento in modo tale che sia espressa in maniera chiara e univoca la volontà dei soggetti coinvolti.

Per quanto concerne la Città Metropolitana e la Provincia del Sud Sardegna, sono comunque possibili operazioni che riguardano Autonomie ubicate nella Città Metropolitana e nel Sud Sardegna poiché il sistema informativo Ministeriale si riferisce ancora alla ex Provincia di Cagliari.

In tal caso è comunque necessario un raccordo espresso tra le due Conferenze provinciali interessate.

Salvo quanto previsto dall'art. 137 del DLgs 112/98, ai sensi 139 del DLgs 112/98, sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi di istruzione i compiti e le funzioni concernenti l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione nonché la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche.

Gli Uffici Scolastici Provinciali partecipano con un ruolo consultivo alle pre-conferenze territoriali e alla Conferenza provinciale prevista dal D.P.R. n. 233/1998.

I Dirigenti Scolastici partecipano alle pre-conferenze e alla Conferenza provinciale prevista dal D.P.R. n. 233/1998, mentre i rappresentanti degli organismi delle istituzioni scolastiche possono partecipare alle pre-conferenze.

Le organizzazioni sindacali ed altri soggetti collettivi interessati all'innalzamento della qualità e del livello del sistema dell'istruzione possono partecipare alle pre-conferenze e alle Conferenze Provinciali, secondo le modalità indicate dagli Enti locali competenti.

⁷Con Legge 30 dicembre 2018, n. 145) all'art. 1, c. 796, si è stabilito che *"a decorrere dall'a.s. 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale"*

⁸ Con la legge regionale 2/2016 è stato effettuato il riordino del sistema delle Autonomie locali. Con successive Delib.G.R. n. 23/5 del 20.4.2016 è stato adottato lo schema di assetto delle Province e con Delib.G.R. n. 57/12 del 25.10.2016 è stato disposto il trasferimento alla Città Metropolitana di Cagliari e alla Provincia del Sud Sardegna dei beni immobili, mobili, personale e procedimenti in corso della Provincia di Cagliari.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Affinché i soggetti attivi deputati per legge al Piano di definizione della rete scolastica e dell'offerta formativa e della rete scolastica possano operare nello spirito di cooperazione potranno essere promosse conferenze più ampie, replicando anche il modello di confronto interistituzionale, attraverso il coinvolgimento di tutte le forme aggregative istituzionali anche a livello distrettuale.

Nei tavoli di concertazione territoriale saranno acquisite le proposte deliberate dai Comuni, con i relativi pareri delle scuole relativamente al primo ciclo, nonché le proposte e i pareri deliberati dalle scuole secondarie di II grado relativamente al secondo ciclo, proposti dalle Province. In sede di Conferenza provinciale dovranno essere condivise le scelte e le valutazioni operate in merito al piano dell'offerta formativa e all'organizzazione della rete scolastica (infanzia, I e II ciclo).

In sede di Conferenza provinciale dovranno essere approvati contestualmente il Piano di riorganizzazione della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa. Le decisioni assunte in sede di Conferenza provinciale devono essere motivate ed espresse in modo chiaro e inequivocabile nei relativi verbali, nei quali dovrà essere attestata la conformità alle presenti Linee Guida.

I verbali, redatti in maniera chiara e univoca, dovranno dare conto necessariamente degli incontri con i pareri espressi, gli eventuali rilievi, le proposte non accolte, e relative motivazioni.

A seguito dell'adozione delle presenti Linee Guida da parte della Giunta regionale, le stesse verranno inviate alla Commissione consiliare competente in materia di istruzione in applicazione dell'art. 14 della LR 31/1984 recante "Norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate", e poi riapprovate in via definitiva dalla Giunta regionale.

La Città metropolitana e le Province dovranno inviare le proposte di Piani provinciali alla Regione entro il _____;

Il Piano regionale sarà adottato con Deliberazione della Giunta regionale entro il _____;

Il piano dovrà poi essere inviato alla Commissione consiliare competente in materia di istruzione come indicato dalle sentenze del TAR Sardegna n. 692/2014 e n. 693/2014 in applicazione dell'art. 14 della LR 31/1984 recante "Norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate", e poi riapprovato in via definitiva dalla Giunta regionale.

6. Normativa di riferimento

Di seguito si riportano le principali fonti normative di riferimento:

- artt. 138 e 139 del DLgs 112/1998 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli EELL, in attuazione del capo I della L 15.03.1997, n. 59", recepito



nell'ordinamento regionale con le norme d'attuazione contenute nel DLgs 234/2001, attraverso la L.R. 9/2006, art. 72 lett. a), b) e c)";

- DPR 233/1998 concernente "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della L. 15.3.1997, n. 59";
- L. 133/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del DL 25.06.2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", che all'art. 64 detta disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
- DPR 81/2009 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del DL 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n. 133", che tratta la riorganizzazione della rete scolastica con particolare riferimento ai parametri numerici per la formazione delle classi e alla definizione degli organici;
- DPR 87, 88 e 89 del 2010 che trattano, rispettivamente, del riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e della revisione dell'assetto organizzativo e didattico dei licei;
- D.P.R. 5 marzo 2013 n. 52 avente per oggetto il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei";
- DLgs n. 61 del 13.04.2017 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d) della L. 107/2015;
- art. 4, comma 69, della L. 183/2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)";
- art. 12 della L. 104/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 128/2013 "Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca";
- Sentenze della Corte Costituzionale n. 200 del 2009, n. 235 del 2010, n. 92 del 2011 e n. 147 del 2012;
- DPR 263/2012 "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133";
- Circolare MIUR 36 del 10.4.2014 "DPR 263/2012 anno scolastico 2014/2015. Istruzioni per l'attivazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di secondo livello. Trasmissione schema di Decreto del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze”;

- L. 56/2014 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, il cui art. 1, comma 58, ha confermato, tra le funzioni fondamentali delle Province, la “programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale” oltre che la “gestione dell’edilizia scolastica”;
- L. 107/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- Decreto legislativo n. 60 del 13 aprile 2017 “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Decreto n. 92 del 24.5.2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di recepimento dell’Intesa n. 249 del 21.12.2017 della Conferenza permanente Stato Regioni e Province Autonome relativo al Regolamento sulla disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
- Intesa n. 249 del 21 dicembre 2017: “Intesa ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sullo schema di regolamento, recante “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107”, di seguito denominata Intesa n. 249/2017;
- Intesa n. 64 dell’8 marzo 2018: “Intesa ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61, sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, recante criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’Istruzione Professionale e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”, di seguito denominata Intesa n. 64/2018;
- Accordo n. 100 del 10 maggio 2018: “Accordo ai sensi dell’art. 8 comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61”;

- D.G.R. n. 56/28 del 18.10.2016, modificata con D.G.R. n. 48/35 del 17.10.2017, con la quale è stato istituito l'Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica e il relativo Tavolo tematico sui percorsi leFP;
- D.G.R. n. 44/15 del 5.9.2018 relativa al sistema regionale dei percorsi leFP e alla programmazione dell'offerta formativa aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, compresa l'offerta sussidiaria, dei percorsi di Istruzione e formazione professionale (leFp);
- Accordo territoriale per l'offerta sussidiaria dei percorsi di Istruzione e formazione professionale (leFp) sottoscritto in data 3 dicembre 2018 tra Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Ufficio Scolastico Regionale;
- LR. 7/2015 “Disposizioni urgenti in materia di EELL e disposizioni varie”;
- LR. 2/2016 “Riordino del Sistema delle Autonomie locali della Sardegna”;
- Deliberazione GR 23/5 del 20.04.2016 avente ad oggetto “L.R. 4.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle Autonomie locali della Sardegna”. Art. 25 “Circoscrizioni provinciali”. Schema assetto province e città metropolitana”;
- Deliberazione GR 23/6 del 20.04.2016 avente ad oggetto “L.R. 4.02.2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina amministratori straordinari delle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della provincia di Cagliari;
- Deliberazione GR 57/12 del 25.10.2016 avente ad oggetto “L.R. 4.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle Autonomie locali della Sardegna”. Art. 18 – Trasferimento alla città metropolitana di Cagliari e alla provincia del Sud Sardegna dei beni immobili, mobili, personale e procedimenti in corso della provincia di Cagliari”.
- Deliberazione GR 44/15 del 05.09.2018 avente ad oggetto Sistema regionale dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) di cui al Capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226: programmazione dell'offerta formativa aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, compresa l'offerta sussidiaria di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegati:

- Percorsi lefp attivi a.s. 2020/2021 – Elenco delle Istituzioni scolastiche.

BOZZA